

(N. 648-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro della Marina mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1950

Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S.
sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo stipulato a Mosca l'11 dicembre 1948 tra il Governo italiano ed il Governo dell'U.R.S.S. sulle modalità per il pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni di guerra non è altro che un accordo esecutivo di quanto disposto dall'articolo 74 a) del Trattato di pace.

Com'è noto detto articolo — che reputiamo opportuno riprodurre integralmente per la parte che concerne l'Unione Sovietica — stabilisce quanto segue: « 1) L'Italia pagherà alla Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello

spazio di sette anni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.

2) Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:

a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione del materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, nè immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;

b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo b) dell'articolo 79;

c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.

3° I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi fra il Governo dell'Unione Sovietica ed il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze alleate od associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

4° L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all'Unione Sovietica.

5° I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all'Unione Sovietica.

6° La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti secondo la sua parità-oro alla data del 1° luglio 1946, e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro ».

Con l'Accordo in parola, mentre da un lato (articolo 1°) si conferma che il Governo italiano cederà all'U.R.S.S. in conto riparazioni i beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve beninteso le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 79 del Trattato di pace, dall'altro si procede (articolo 3) alla istituzione su basi paritetiche di tre Commis-

sioni miste - una per ognuno dei Paesi ove trovansi i menzionati beni - aventi il compito di stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento ed il loro valore.

Qualora il valore dei beni di cui sopra non raggiungesse i 100 milioni di dollari la differenza sarà soddisfatta dall'Italia mediante la fornitura di alcuni prodotti industriali di cui l'allegato all'accordo indica la lista e la proporzione (articolo 1, b).

Per quanto concerne il valore dei beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, va tenuto presente che essi (articolo 2) si intendono trasferiti « nella consistenza e funzionalità economica all'8 settembre 1943, data dell'armistizio fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia »; e, per quanto invece ha attinenza alle eventuali forniture dei prodotti industriali, l'Accordo specifica (articolo 4) che esse saranno distribuite in un periodo di anni cinque, a partire dal 15 settembre 1949, in maniera così da ripartire in cinque rate annuali, (ognuna pari ad un quinto del totale), l'ammontare che il Governo italiano dovrà versare sullo speciale conto presso la Banca d'Italia previsto dall'articolo 8.

Questa, onorevoli senatori, la sostanza dell'Accordo che viene ora sottoposto al vostro esame; e poichè l'Accordo stesso nulla di differente contempla che non fosse già previsto e contenuto nel Trattato di pace ratificato dall'Italia, non esitiamo a raccomandarlo alla vostra approvazione, proponendo di aggiungere al disegno di legge - in relazione al disposto dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione - l'articolo 2, nel testo infra-scritto, che specifica la fonte da cui si attingeranno (capitoli 450 e 451 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi) i fondi necessari per l'applicazione dell'Accordo in questione.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 3.

Identico.